

L'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di un **nido d'infanzia privato per i bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni** è rilasciata, con durata triennale, dallo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP), previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 32/2002 e dal relativo regolamento regionale attuativo approvato con D.P.G.R. 41/R del 30/07/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di una nuova struttura ad uso nido d'infanzia occorre che la struttura stessa sia in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dal regolamento regionale 41/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché collocata in locali con destinazione d'uso SB (servizi d'istruzione di base), conformi alle prescrizioni tecniche e edilizie, alle certificazioni di conformità degli impianti ed alle norme in materia igienico-sanitaria e in materia di sicurezza per le comunità educative, previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e comunali, ed in particolare, tra queste ultime, dal regolamento comunale per l'autorizzazione, l'accreditamento e la convenzionabilità dei servizi educativi privati per la prima infanzia e dal regolamento edilizio.

Obblighi e requisiti del titolare/gestore:

- Assumere personale che abbia i titoli di studio previsti dalla vigente normativa, come più oltre dettagliati.
- Applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili professionali inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste.
- Dotarsi, all'interno dell'organico della struttura, di personale ausiliario numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, assicurando il minimo richiesto quantificato in un'ora giornaliera, principalmente per le funzioni di sporzionamento.
- Impiegare personale (pedagogico, educativo, ausiliario) che non abbia riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

- Non aver egli stesso riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

Requisiti del coordinatore pedagogico (uno tra i seguenti):

- Possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.
- Possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche, purché sia conseguito o si consegua entro il 31 agosto 2018 un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Il titolo di laurea non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico documentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013.

Requisiti dell'educatore (uno tra i seguenti):

- Possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche.
- Master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche.
- Possesso di diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico.
- Possesso di diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale.
- Possesso di diploma di assistente comunità infantile.
- Possesso di diploma di dirigente di comunità.
- Possesso di uno dei titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore:

- coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 11 del D.P.G.R. 47/2003;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

Requisiti del personale addetto alla cucina con funzione di cuoco:

- Possesso di attestato di qualifica professionale specifico di cuoco; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013.
- Formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico.
- *Solo se sono iscritti bambini affetti da celiachia*, formazione obbligatoria specifica per la produzione e somministrazione di alimenti senza glutine.

Requisiti del personale ausiliario:

- Assolvimento dell'obbligo scolastico; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013.
- Formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico.

Entrambi i requisiti non sono richiesti a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del R.R.T. n. 41/2013.

COME PRESENTARE LA PRATICA:

Prima domanda di autorizzazione per avviare l'attività

Deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 85.10.00R come avvio attività**.

Il soggetto che richiede l'autorizzazione deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al regolamento regionale e comunale, con particolare riferimento a:

- standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- titoli di studio e requisiti di onorabilità di se stesso come titolare, degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio, con la corretta applicazione ai dipendenti della relativa normativa contrattuale;
- rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- progetto pedagogico e progetto educativo.

Subentro

Deve essere presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 85.10.00R come subentro attività**.

VARIAZIONI:

Nel periodo di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate al SUAP le variazioni intervenute rispetto ai seguenti requisiti dichiarati in sede di autorizzazione:

- standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- ricettività della struttura;
- personale assegnato al servizio e relativa contrattualistica di riferimento;
- progetto pedagogico, progetto educativo regolamento di gestione e carta dei servizi.